

## REGOLAMENTO (CE) N. 1350/94 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 1994

recante modifica del regolamento (CE) n. 1082/94 relativo ad una misura particolare d'intervento per l'orzo in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione<sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 1533/93 della Commissione, del 22 giugno 1993, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94<sup>(4)</sup>,considerando che con il regolamento (CE) n. 1082/94 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1319/94<sup>(6)</sup>, è stata indetta una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo prodotto in Spagna verso tutti i paesi terzi; che nella situazione attuale è preferibile aumentare la quantità messa in gara;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1082/94 è modificato come segue:

- 1. Una misura particolare d'intervento, sotto forma di restituzione all'esportazione, è applicata a 600 000 t di orzo prodotto in Spagna.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.<sup>(3)</sup> GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 15.<sup>(4)</sup> GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 24.<sup>(6)</sup> GU n. L 143 dell'8. 6. 1994, pag. 6.